

**Accordo 18 luglio 2007**  
**per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. per i dipendenti**  
**da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica**

Aumenti

Le parti convengono i seguenti aumenti, riparametrati sul 3° livello super:

- 1° agosto 2007: € 50,00;
- 1° gennaio 2008: € 25,00;
- 1° luglio 2008: € 20,00.

Le parti convengono che l'erogazione dell'ultima rata di aumento decorrente dal 1° luglio 2008 avverrà, per i conducenti professionali, a condizione che il contenuto del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2002/15, nella versione che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sia in linea al testo dell'avviso comune predisposto dalle parti sociali ed inviato al Governo. Diversamente, detto importo non sarà corrisposto; in questo caso, le parti si impegnano sin d'ora a rivedersi al più tardi entro il mese della sopra citata pubblicazione in Gazzetta, per le decisioni più opportune.

Detto aumento non concorrerà a formare base di calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r. fino a quando non sarà erogato.

Le parti convengono altresì che gli aumenti economici complessivamente convenuti nel presente accordo coprono integralmente l'inflazione che sarà consuntivata nel periodo di vigenza dell'accordo stesso.

Durata

Le parti, visto l'imminente recepimento della direttiva CE 15/2002, al fine di poter correttamente avviare la trattativa sul rinnovo del c.c.n.l. in presenza di un quadro legislativo definito, stabiliscono che la durata del vigente c.c.n.l. è fissata al 31 agosto 2008, sia per la parte economica che per quella normativa.

"Una tantum"

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio 2006-31 luglio 2007, un importo forfettario lordo "pro-capite" di € 600,00. L'importo di "una tantum" verrà corrisposto in due rate di cui la prima, pari a 350 euro, con la retribuzione del mese di ottobre 2007 e la seconda, pari a 250 euro, con la retribuzione del mese di marzo 2008. Detto importo verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.

I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 luglio 2007, non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo "una tantum".

Previdenza

Le parti convengono che, in occasione del rinnovo del vigente c.c.n.l., una parte degli aumenti economici sarà destinata al finanziamento della previdenza complementare. A tal fine si conviene di attivare dal prossimo mese di settembre un confronto per la ridefinizione complessiva dell'assetto della previdenza complementare che riguardi tanto Previlog quanto Fasc.

Trasferte e rimborsi spese

Con decorrenza 1° settembre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale del c.c.n.l., i rimborsi previsti dalla lett. b) del comma 1 e le indennità di trasferta di cui al comma 3 sono così rideterminati in relazione agli anni 2004-2005:

- 1) prima colazione: € 2,04;
- 2) pranzo: € 25,47;
- 3) cena: € 25,47;

4) pernottamento: € 59,37.

Trasferte nazionali:

- dalle 6 alle 12 ore: € 20,60;
- dalle 12 alle 18 ore: € 31,82;
- dalle 18 alle 24 ore: € 39,96.

Trasferte estere:

- dalle 6 alle 12 ore: € 28,74;
- dalle 12 alle 18 ore: € 41,85;
- dalle 18 alle 24 ore: € 59,29.

Le OO.SS. si riservano di sottoporre la presente intesa alla valutazione dei lavoratori e conseguentemente scioglieranno la riserva.